

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 1699/2004 DELLA COMMISSIONE

del 30 settembre 2004

che modifica il regolamento (CE) n. 275/2004 relativamente alla registrazione delle importazioni di cavi di acciaio fabbricati da un produttore esportatore marocchino

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea («il regolamento di base»⁽¹⁾), in particolare gli articoli 13 e 14,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

- (1) Nell'agosto 1999 il Consiglio ha imposto, con il regolamento (CE) n. 1796/1999⁽²⁾, un dazio antidumping del 60,4 % sulle importazioni di cavi di acciaio originari, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese («RPC»).
- (2) In data 5 gennaio 2004 la Commissione ha ricevuto una domanda, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base, della Federazione europea delle industrie dei cavi di acciaio (EWRIS) per l'apertura di un'inchiesta relativa alla asserita elusione delle misure antidumping istituite sulle importazioni di cavi di acciaio originari della Cina attraverso il Marocco nella Comunità. La domanda è stata presentata a nome di produttori che rappresentano una quota maggioritaria della produzione comunitaria di cavi di acciaio e conteneva sufficienti elementi di prova sui fattori enunciati nell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base.
- (3) La Commissione ha avviato un'inchiesta sulla asserita elusione con il regolamento (CE) n. 275/2004⁽³⁾ («il regolamento di apertura»).

(¹) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

(²) GU L 217 del 17.8.1999, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1674/2003 (GU L 238 del 25.9.2003, pag. 1).

(³) GU L 47 del 18.2.2004, pag. 13.

- (4) A norma dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, l'articolo 2 del regolamento di apertura invitava le autorità doganali a registrare le importazioni di cavi di acciaio spedite dal Marocco, fossero o meno dichiarate originarie di questo paese, a partire dal 19 febbraio 2004.

- (5) L'articolo 2 del regolamento di apertura prevedeva anche che la Commissione potesse, mediante regolamento, chiedere alle autorità doganali di sospendere la registrazione delle importazioni nella Comunità di prodotti fabbricati da produttori che abbiano richiesto di essere esentati dalla registrazione e che non risultino aver eluso i dazi antidumping.

B. DOMANDA DI ESENZIONE

- (6) La Commissione ha ricevuto, entro il termine stabilito dall'articolo 3 del regolamento di apertura, la domanda di esenzione dalla registrazione e dalle misure di un produttore esportatore, Remer Maroc SARL, Settati, Marocco («il richiedente»).

C. PERIODO DELL'INCHIESTA

- (7) Il periodo dell'inchiesta va dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2003 («il PI»). Sono stati raccolti dati dal 1999 fino alla fine del PI per accertare l'asserita modificazione della configurazione degli scambi.

D. RISULTANZE RELATIVE A REMER MAROC SARL

- (8) Il richiedente ha risposto al questionario inviatogli dalla Commissione nel corso dell'inchiesta. La Commissione ha effettuato una visita di verifica nella sede della società in Marocco.
- (9) Il richiedente è una società costituita nel 2001 dalla società italiana Remer Italia, che detiene la totalità del capitale della società marocchina. Durante il PI il richiedente ha esportato solo una quantità molto limitata del prodotto in esame nella Comunità, pari a meno del 5 % delle importazioni totali di cavi di acciaio dal Marocco effettuate nello stesso periodo. Da quando è nata la società (2001) la maggior parte delle sue vendite sono state destinate al mercato locale marocchino.